

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA SOCIETÀ
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. – PROCEDURA APERTA 06-2020 - CIG
8436551E1D

La società **Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.** (C.F. e P. IVA n. 01133800324, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257), con sede legale a Trieste in Scala dei Cappuccini n. 1, rappresentata da ___ nato a ___ (___) il ___, C.F. ___, domiciliato presso la sede legale della società che rappresenta, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della stessa, nella sua qualità di ___, munito dei necessari poteri, giusta delega Repertorio n. ___ Raccolta n. ___ di data ___ del Notaio ___, iscritto presso il Collegio Notarile di ___; nel contesto dell'atto sarà chiamata per brevità anche "FVGS" o "Società" o "Stazione Appaltante"

E

___ con sede legale in ___ (___), Via/Corso/Piazza ___ n. ___, C.F. ___ e P.IVA n. ___ (qui di seguito denominata solo "Appaltatore") qui rappresentato dal Sig. ___, nato a ___ (___) il ___, C.F. ___, domiciliato per la carica la Società che rappresenta, nella sua qualità di Legale Rappresentante/Procuratore speciale in forza di procura speciale Rep. n. ___ del ___, autenticata da Dott. ___, Notaio in ___ presso il Collegio Notarile di ___; entrambe qui di seguito indicate, anche, come le "Parti" o singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE

- ✓ La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con provvedimento n. ___, dd. ___, ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato una procedura aperta propedeutica all'affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo, così come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- ✓ Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE ___/s del ___/___/2020 e sulla GURI n. ___ del ___/___/2020;
- ✓ a seguito della procedura avviata sul portale eAppaltiFVG (RdO: rfq_____), il Presidente della Commissione Giudicatrice, nella seduta telematica dd. _____, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto all'Operatore Economico _____ che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio totale di _____ (_____) punti;
- ✓ la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha adottato la determina prot. n° _____

dd. _____ di ammissione/esclusione dei concorrenti e, ai sensi dell'art. 76, co. 2bis, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha proceduto alla trasmissione della stessa, per il tramite del portale eAppaltiFVG, ai concorrenti;

- ✓ la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con atto acquisito al prot. n° _____ dd. _____, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- ✓ la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con provvedimento prot. n° _____ dd. _____ ha dichiarato efficace e quindi esecutiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- ✓ è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- ✓ nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto;
- ✓ l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;
- ✓ l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e quanto in essi dichiarato e statuito si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti.

Gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo.

Articolo 2. Norme regolatrici

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:

- a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti allegati, in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Offerta Tecnica ed Economica

- dell'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal d.lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto dell'eventuale successiva entrata in vigore di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti.

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano di accettare singolarmente nonché nel loro insieme.

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione più favorevole a FVGS.

Articolo 3. Oggetto

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Con il Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

L'Appaltatore dichiara di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la natura e la tipologia di attività e servizi erogati e prestati da FVGS S.p.A., che possono avere influito o influire sia sulle condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile e remunerativa l'offerta presentata.

Articolo 4. Remunerazione

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., né presente né futuro, in quanto la remunerazione è a carico delle compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi della Società.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigioni offerte dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero:

- a. _____% - intesa come percentuale della provvigione, posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi delle coperture diverse da quella RC Auto (e dalle garanzie a quest'ultima accessorie);
- b. _____%, intesa come percentuale della provvigione, posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi della copertura RC Auto e delle garanzie accessorie (ARD - Infortuni Conducente).

Le percentuali di provvigione indicate in sede di offerta sono state determinate a proprio rischio dall'Appaltatore, e sono, pertanto, fisse ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni rischio e/o alea relativi all'esecuzione del servizio.

Le percentuali di provvigione che il broker percepisce a titolo di retribuzione si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero successivamente emanate dalle competenti autorità, sono compresi nella remunerazione che le compagnie di assicurazione corrispondono al broker.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker nel caso in cui le gare non abbiano esito positivo o la Stazione Appaltante non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo presuntivo posto a base di gara non è in alcun modo impegnativo né vincolante per la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per la Società di stipulare polizze assicurative pari all'importo presunto di cui sopra. Si tratta di importo meramente presuntivo che non attribuisce all'Appaltatore il diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità restando pertanto a suo carico il rischio per la stipulazione o meno delle polizze assicurative.

Trattandosi di un servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del "*Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze*" (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00).

Articolo 5. Durata. Rinnovo e proroga tecnica.

Il presente contratto ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna – in ipotesi anche anticipata - del servizio. Da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal Capitolato speciale d'Appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

FVGS si riserva la facoltà, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore triennio, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato ad accettare tale eventuale rinnovo alle stesse condizioni del presente contratto, nessuna esclusa.

FVGS si riserva, comunque, la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, previo avviso da comunicarsi per iscritto all' Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di durata contrattuale. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie) e di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare, l'Appaltatore ha comunicato a gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come di seguito riportato:

- ✓ conto/i corrente/i dedicato/i:
 - _____ Codice IBAN _____;
 - _____ Codice IBAN _____;
- ✓ persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i sopra indicato/i:
 - _____ nato a _____ C.F. _____;
 - _____ nato a _____ C.F. _____;

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta, al Responsabile Unico del Procedimento che procederà all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità del Contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 7. Condizioni dell'esecuzione del servizio.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i futuri contratti assicurativi della Società, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena l'applicazione di penali.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta presentata dall'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della società, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme di sicurezza vigenti.

Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili in uso alla Stazione Appaltante, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro; le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con la Società stessa.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

La Società si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell'Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

Articolo 8. Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore si impegna a:

- a. eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le

strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Contratto e nei documenti di gara;

- b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del Contratto con il precedente affidatario a cui è subentrato;
- c. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica;
- d. controllare che il proprio personale mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- e. mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della Società;
- f. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili/referenti/componenti del *team*;
- h. essere consapevole che la Società si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'allontanamento di quei dipendenti o incaricati che, a proprio insindacabile giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- i. manlevare e tenere indenne la Società dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai servizi resi in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- j. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Società di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;
- k. predisporre e trasmettere alla Società la reportistica e il monitoraggio delle attività relative al Contratto, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Offerta Tecnica.
- l. rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 9. Garanzia definitiva

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata presentata dall'Appaltatore mediante polizza fideiussoria _____ della

_____ con polizza n° _____ rilasciata in data _____ per l'importo di Euro _____ (euro _____) e resta vincolata ai sensi di Legge.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assicurato qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, FVGS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10. Cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'Appaltatore è vietata la cessione del presente contratto; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 11. Disposizioni Antimafia

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

[EVENTUALE] Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte delle Prefetture/UTG competenti dell'Informativa ex articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. "*Codice Antimafia*") attestante l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto decreto o di tentativi di infiltrazione mafiosa. Conseguentemente l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'esito delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di lotta alla mafia. Nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli in materia di lotta alla mafia di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione via PEC.

Articolo 12. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni contrattuali dovranno essere inviate via PEC ai seguenti indirizzi:

- a FVGS: legale@fvgs.postecert.it
- all'Appaltatore: [●].

La ricezione delle comunicazioni con tale mezzo si intende valida ad ogni effetto di legge.

Articolo 13. Penali

La società ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che, da parte dell'Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore eventuali inadempimenti.

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non imputabili a forza maggiore o caso fortuito, la Società si riserva, previa contestazione scritta, la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali stabilite dall'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si formula espresso rinvio.

Constatato l'inadempimento, la Società contesta, tramite PEC, all'Appaltatore, le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; l'Appaltatore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Società a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui sopra.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Società potrà trattenere l'importo delle penali mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente né dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con l'accettazione del servizio e che dovessero derivare dalla negligenza dello stesso Appaltatore.

Qualora le penali eccedano cumulativamente e complessivamente il 10% dell'importo di aggiudicazione, la Società si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

Articolo 14. Risoluzione per inadempimento

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, FVGS ha il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

FVGS, inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta all'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
- b. perdita, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- c. reiterati gravi inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale
- d. mancata reintegrazione della garanzia definitiva ex articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società;
- e. mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della legge n. 136/2010 s.m.i. o, comunque, violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- f. cessione, anche parziale, del contratto;
- g. esito negativo delle procedure previste dal d.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di lotta alla mafia;
- h. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 13 e comunque dopo la comminazione della 4^a (quarta) penalità, a prescindere dall'entità delle stesse;
- i. sostituzione del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicato in sede di gara, con altro referente non in possesso di analoghi requisiti;
- j. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dai seguenti articoli del presente contratto:
 - i. articolo 11 (*Disposizioni Antimafia*)
 - ii. articolo 17 (*Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza*);
 - iii. articolo 19 (*Codice etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti*).

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto la radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, di cui all'art. 109, co. 2, lett. b) del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna, sin da ora, a fornire a FVGS tutta la documentazione tecnica e le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione del servizio.

Articolo 15. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., per quanto di proprio interesse, ha diritto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Società.

Articolo 16. Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e FVGS inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Società è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto è esclusa la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

Articolo 17. Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno.

Titolare del trattamento dei dati per la Stazione appaltante è "FVGS S.p.A.", con sede

legale sita in Scala dei Cappuccini, n. 1 – 34100 Trieste, mentre per l'Appaltatore è _____.

L'Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e avverrà nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da FVGS S.p.A., a:

- ✓ garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle informazioni;
- ✓ non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta da FVGS S.p.A.;
- ✓ non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- ✓ garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento (UE) n.2016/679, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati;
- ✓ attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, FVGS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

Articolo 18. Spese

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti il presente contratto (per diritti di copia, bollatura, registrazione fiscale, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto è da registrarsi solo in caso d'uso a cura e spese della parte diligente.

Articolo 19. Codice etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti.

Preso atto del Codice di Comportamento, approvato ai sensi della L.190/2012 s.m.i. e del D.lgs. n.33/2013 s.m.i. e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., emanato ai sensi del D.lgs. n.231/2001 s.m.i., pubblicati sul sito della Società all'indirizzo www.fvgstrade.it, l'Appaltatore **accetta**, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e **si impegna** a operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.

Inoltre, l'Appaltatore **dichiara** espressamente ed irrevocabilmente che:

- ✓ non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- ✓ di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

e **si obbliga** a:

- ✓ non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
- ✓ a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20. Clausola Anti-Pantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Società che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di

servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 21. Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alla documentazione di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto) che, ancorché non materialmente allegati, ne formano parte integrante e sostanziale, nonché alle disposizioni del codice civile, alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso della vigenza del Contratto, qualora applicabile.

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Articolo 22. Allegati

Il contratto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sottoindicati allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore

Si allega, inoltre, la Garanzia Definitiva.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'operatore Economico

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

"firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter
D.lgs. 82/2005 s.m.i."

"firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter
D.lgs. 82/2005 s.m.i."

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, nelle loro espresse qualità, dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati e, sottoscrivendo digitalmente il presente atto, di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli: **2** (*Norme regolatrici*); **4** (*Remunerazione*); **5** (*Durata. Rinnovo e proroga tecnica*); **6** (*Tracciabilità dei flussi finanziari*); **7** (*Condizioni dell'esecuzione del servizio*); **8** (*Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore*); **11** (*Clausola risolutiva espressa. Antimafia*); **13**

(Penali); 14 (Risoluzione per inadempimento); 15 (Recesso); 16 (Controversie); 17 (Trattamento dati e obbligo di riservatezza); 18 (Spese); 19 (Codice etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti) e 20 (Clausola Anti-Pantouflage).